

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3362/2005

Reg.Dec.

N. 3644 Reg.Ric.

ANNO 2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3644/2000 proposto dall'UNIVERSITÀ degli STUDI di VERONA rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

PATRIE DAVID, HILL ROBERT, JOHN NEWBOLD DAVID, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Picotti e Paolo Fermanelli con domicilio eletto in Roma via Oslavia n. 7, presso lo studio dell'ultimo;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sede Venezia Sez. II n. 456/1999;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 1 marzo 2005 relatore il Consigliere Roberto Garofoli. Udito l'avv. dello Stato Polizzi e l'avv. Fermanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di primo grado, gli odierni appellati, cittadini inglesi in servizio presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Verona in qualità di Lettori, hanno impugnato i provvedimenti con cui il Rettore della suddetta Università ha respinto le domande intese ad ottenere l'affidamento delle supplenze retribuite di "didattica di lingue moderne" sul presupposto della conferibilità delle stesse ai soli professori di ruolo ed ai ricercatori universitari.

Avverso la sentenza con cui il primo Giudice, dopo aver sottoposto alla Corte di Giustizia della Comunità europea la questione relativa alla legittimità comunitaria della disciplina nazionale, ha accolto il ricorso, insorge l'Amministrazione sostenendone l'erroneità e chiedendone l'annullamento.

All'udienza del 1 marzo 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Va accolta l'eccezione di irricevibilità del ricorso in appello, notificato in data 23 marzo 2000, al di là quindi del termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, intervenuta in data 25 settembre 1999.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara irricevibile l'appello.

Condanna l'Università degli Studi di Verona al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1500.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Roberto GAROFOLI Consigliere Est.

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere Segretario

ROBERTO GAROFOLI GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....27/06/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

N.R.G. 3644/2000

FF